

Intervento della Camera di Commercio di Firenze a sostegno dell'internazionalizzazione delle MPMI della città metropolitana di Firenze Anno 2023

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di mercato, aiutando le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio di Firenze, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, sotto forma di contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione.
2. Il disciplinare è pertanto indirizzato a sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, i seguenti ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale:
 - A) **Percorsi di rafforzamento della presenza all'estero**, quali ad esempio il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, la protezione del marchio dell'impresa all'estero, la certificazione di prodotto per l'esportazione e lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di digital export manager.
 - B) **Sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero**, quali ad esempio la partecipazione ad incontri d'affari tra buyer internazionali e operatori nazionali, la realizzazione di campagne di marketing digitale in lingua straniera per favorire le attività di e-commerce, la partecipazione a fiere o eventi a finalità commerciale all'estero o in Italia, la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (analisi di mercato, ricerca clienti e partner, ecc.), test di mercato con esposizione di prodotti in showroom e altre location idonee, assistenza legale/organizzativa/contrattuale/tecnico specialistica per la finalizzazione di contratti d'affari e la partecipazione a gare europee ed internazionali.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 150.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al **50%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di euro 500,00 (esclusa Iva) e con i seguenti massimali di contributo:

- a) € 1.000,00 per ciascuna impresa richiedente, per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali inserite nel Calendario 2023 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali svolte in Italia (articolo 6 comma 1 lettera B) punto 1) del presente disciplinare);
- b) € 1.500,00 per tutte le altre tipologie di spesa ammissibili previste al successivo articolo 6.

Si precisa che in caso di spese inerenti sia il punto A) che il punto B) il massimale per ciascuna impresa sarà pari ad € 1.500,00.

- 4. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 7 del presente disciplinare.
- 5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
- 6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di:
 - rifinanziare l'intervento;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
 - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135³;
 - g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14;
 - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
- 2. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

3. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento i soggetti che partecipano a eventi/manifestazioni finanziati/e dalla Camera.
4. Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allegando documenti di spesa per una o più azioni tra quelle indicate all'articolo 2 riferite alla sede legale e/o alle eventuali unità operative comunque situate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2023 per:

A) Percorsi di rafforzamento della presenza all'estero

- 1) spese per l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione in paesi stranieri o a sfruttare determinati canali commerciali esteri (es. GDO);
- 2) spese per la protezione del marchio all'estero;
- 3) spese per la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali in lingua straniera;
- 4) spese per lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo di un digital export manager.

B) Sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero

spese per la locazione degli spazi espositivi, compresa anche la quota di iscrizione, **per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali**, inserite nel Calendario 2023 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali svolte in Italia pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al seguente link:

<https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>

Si precisa che non sono ammissibili le fatture emesse da enti e società diversi dal soggetto organizzatore della mostra/fiera oggetto della richiesta di contributo.

- 1) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero** (sia in Paesi UE, sia extra Ue): realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

Si precisa che per le tipologie di spesa di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera B) la domanda di contributo potrà essere presentata anche prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, che dovrà comunque svolgersi nell'anno 2023. In questo caso è comunque necessario allegare alla domanda le fatture quietanzate relative alle spese di partecipazione.

La Camera di Commercio provvederà a concedere ed erogare il contributo entro i termini previsti dal successivo articolo 9. L'impresa, però, dovrà impegnarsi a presentare una dichiarazione dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica attestante l'effettiva partecipazione alla medesima, inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it entro 10 giorni dalla conclusione della fiera.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivo, non abbia effettivamente partecipato alla fiera dovrà restituire il contributo percepito con l'aggiunta degli interessi legali anche nel caso in cui quanto pagato per la manifestazione non sia stato restituito dall'ente organizzatore o qualora l'ente organizzatore considerasse tale somma a credito dell'impresa per la partecipazione alla manifestazione in un'annualità successiva.

In caso di pagamenti anticipati (es. acconti) per manifestazioni svolte a partire dall'1 gennaio 2023, di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera B), sono considerate ammissibili le spese sostenute anche in data antecedente al 1 gennaio 2023.

- 2) Spese per la partecipazione ad incontri d'affari (modalità ibrida o in presenza) tra buyer internazionali e operatori nazionali;
 - 3) spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera (si precisa che le campagne devono essere rivolte a paesi esteri e nel caso in cui la fattura non indicasse paesi e periodi di realizzazione delle campagne, sarà necessario allegare una nota con tali indicazioni);
 - 4) spese per la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale quali: analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione;
 - 5) test di mercato con esposizione di prodotti in showroom ed altre location idonee a seconda della tipologia di prodotto;
 - 6) assistenza legale/organizzativa/contrattuale/tecnico specialistica per la finalizzazione di contratti d'affari e partecipazione a UE tender e gare internazionali.
2. **Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili** quelle per: soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza; produzione di campionature; servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria; servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.); servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. **Non sono ammissibili le spese relative allo sviluppo, alla costruzione e all'aggiornamento del sito internet aziendale.**
4. **Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.**
5. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate secondo le seguenti modalità:
- Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione della ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione, **con la dicitura eseguito/pagato**, o in alternativa la lista dei movimenti/estratto conto dai quali risulti l'addebito dell'importo;
 - Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
 - Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto del traente;
 - Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito
6. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 7 – CUMULO E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
2. Il contributo è concesso in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di stato (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 352 del 24.12.2013). La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

ARTICOLO 8 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del **29.05.2023** e fino al **31.12.2023**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all’eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale www.fi.camcom.gov.it, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
3. Saranno considerate irricevibili e quindi escluse le domande prive di sottoscrizione (cioè mancanti della firma digitale o della firma autografa oppure della copia del documento di identità)
4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
5. L’impresa dovrà trasmettere, in allegato al modulo, la seguente documentazione:
 - a. fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 6 in formato xml laddove previsto o copia delle fatture laddove non previsto;
 - b. copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
 - c. note esplicative laddove le fatture non evidenzino con chiarezza il servizio erogato.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l’ordine cronologico per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all’articolo 8 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall’invio delle domande. Si precisa che all’atto di concessione e liquidazione l’impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all’articolo 4 del presente disciplinare (ad eccezione del comma 1 lettera e)), e/o mancanti della documentazione di cui all’articolo 8 comma 5, l’ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di cui al precedente comma 3, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l’impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell’articolo 10 bis L. 241/1990).
5. La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L’istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
6. Nel caso di DURC irregolare (che nel caso di società di persone vedrà la verifica anche per i singoli soci) l’ufficio competente invierà per pec, una comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 per informare l’impresa del rigetto della domanda di contributo e della relativa archiviazione, senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.

7. L'ufficio preposto potrà richiedere per le vie brevi eventuali chiarimenti istruttori e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei chiarimenti richiesti, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta dei chiarimenti, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. Con riferimento alle domande di contributo le cui spese rendicontate siano riconducibili a quelle previste dal comma 1, lettera B punti 1) e 2) dell'articolo 6 del presente disciplinare, i contributi saranno concessi a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e saranno contestualmente erogati. L'impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a presentare entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione fieristica una dichiarazione dell'ente organizzatore attestante l'effettiva partecipazione alla medesima. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivo, non abbia effettivamente partecipato alla fiera, dovrà restituire il contributo percepito con l'aggiunta degli interessi legali, anche nel caso in cui quanto pagato per la manifestazione non sia stato restituito dall'ente organizzatore o qualora l'ente organizzatore considerasse tale somma a credito dell'impresa per la partecipazione alla manifestazione in un'annualità successiva.
9. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) mancata partecipazione alla manifestazione fieristica per la quale è stato ottenuto il contributo;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 11.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini.

ARTICOLO 14 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.